

ALLEGATO A al Bando di gara informale per la concessione a terzi della gestione del campo da tennis comunale e relative pertinenze.



COMUNE DI BRUNO
PROVINCIA DI ASTI

**CONVENZIONE PER CONCESSIONE A TERZI DELLA
GESTIONE DEL CAMPO DA TENNIS COMUNALE E RELATIVE PERTINENZE.**

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELLA CONVENZIONE

Con la presente convenzione, il Comune di Bruno (di seguito denominato "Concedente") affida all'Associazione (di seguito denominato "Concessionario") con sede in, Via, P....., l'utilizzo e la gestione dell'impianto sportivo comunale campo da tennis e relative pertinenze.

A tutti gli effetti l'affidamento in concessione della gestione si qualifica quale servizio pubblico e non può essere abbandonata o sospesa, se non per validi motivi riconosciuti tali dalla Amministrazione Comunale. A tal fine il concessionario si obbliga a custodire e preservare da ogni danno quanto oggetto della presente concessione.

La durata della concessione è stabilita in anni due con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, con possibilità di estensione per ulteriori due anni solo in caso di volontà concreta del gestore di compiere opere di investimento/manutenzione straordinaria della struttura, sulla base di un articolato progetto con cronoprogramma, espressamente autorizzato dal Comune, al solo fine di consentire l'ammortamento delle spese fatte e con la clausola che le opere rimangano per sempre acquisite al patrimonio comunale senza corresponsione di alcuna somma da parte del Comune concedente.. Allo scadere della concessione, potrà essere concordata la sottoscrizione di un nuovo contratto, a nuove condizioni, in conformità alle norme vigenti ed attinenti i contratti pubblici

ART. 2 - DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

Il complesso sportivo oggetto della convenzione, come da disegno allegato, è costituito da:

- 1 campo da tennis e dalle relative pertinenze.

Il campo da tennis comunale viene concesso in gestione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

In riferimento alle caratteristiche dell'impianto e alla presenza delle attrezzature sopra descritte, il Concessionario dichiara espressamente di averne constatata la consistenza e di averne verificato lo stato di funzionamento e di conservazione con la sottoscrizione di apposito verbale di consegna redatto in contraddittorio tra le parti.

Il concessionario garantirà, per il periodo di affidamento di cui alla presente convenzione, il corretto utilizzo e la buona conservazione del campo da tennis comunale e relative pertinenze.

Alla riconsegna della struttura, qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture e/o impianti, dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati al Concessionario.

ART. 3 - CANONE DELLA CONCESSIONE

Per l'intera durata della concessione, il soggetto gestore dovrà corrispondere al Comune un canone annuale determinato, in € + I.V.A. rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT.

Il canone sarà versato al Comune anticipatamente per ogni annualità di riferimento. Il canone relativo al primo anno verrà versato alla data di sottoscrizione della presente convenzione e i successivi alla scadenza di ogni conseguente annualità.

In caso di mancato pagamento entro i termini previsti, saranno applicati gli interessi legali su tutta la somma non corrisposta e per il periodo di ritardato pagamento.

Il Concedente procederà alla riscossione coattiva della somma non corrisposta in caso di continuata insolvenza da parte del Concessionario. In quest'ultimo caso, il Concedente provvederà a revocare la presente convenzione.

All'atto della sottoscrizione, il concessionario dovrà versare la somma di € anche a mezzo fidejussione a favore dell'Ente a garanzia del regolare svolgimento del servizio concesso e del pagamento del canone. La cauzione sarà imputabile ad indennizzo di disservizi accertati e sarà restituita al termine del contratto, previa opportuna verifica dello stato degli immobili e delle strutture.

Entro dieci giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, il Concessionario dovrà provvedere alla voltura a proprio favore di tutte le utenze (connesse alle strutture concesse) Il mancato rispetto del termine indicato comporta risoluzione di diritto della convenzione.

ART. 4 - ORARIO DI APERTURA

Il Concessionario garantirà l'apertura dell'impianto secondo una fascia oraria concordata con la Civica Amministrazione.

ART. 5 - MODALITÀ E PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO

Nell'attività di utilizzo del complesso sportivo, il Concessionario dovrà rigorosamente attenersi a quanto disposto dalla presente convenzione, nella consapevolezza che la propria attività non potrà in alcun modo pregiudicare l'eventuale fruibilità del complesso da parte di terzi, autorizzati dal Concedente.

L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo la agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza sul pubblico Spettacolo.

Pertanto, il concessionario dovrà diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.

All'interno dell'impianto sportivo oggetto di concessione, il concessionario potrà organizzare in autonomia corsi ed attività sportive, di promozione amatoriale e scolastica, agonistiche, ricreative, educative, di aggregazione o di pubblica utilità. Dette iniziative dovranno essere di volta in volta valutate ed approvate dall'Amministrazione Comunale.

Il programma di utilizzo del Concessionario, per attività inerenti il proprio settore sportivo, dovrà essere consegnato all'Ufficio Tecnico del Comune di Bruno entro il 01 gennaio di ogni anno di convenzione.

Il Comune di Bruno, riserva per sé e per le Associazioni operanti sul territorio Comunale e per le istituzioni scolastiche la facoltà di utilizzare le predette strutture per n. 4 giorni/anno, al fine di consentire l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni di interesse pubblico organizzate o patrocinate dal Comune. In tali ipotesi, le strutture verranno utilizzate a titolo gratuito e a manifestazione ultimata, restituite libere da attrezzature e materiali, pulite e riordinate.

ART. 6 - RAPPORTI

In relazione agli impegni assunti con la presente convenzione, il Concessionario individua un soggetto referente, competente in ordine alla realizzazione delle attività previste e agli impegni reciprocamente assunti.

ART. 7 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del concessionario:

1. Ordinaria manutenzione e pulizia del campo da tennis oggetto della convenzione e delle aree esterne di pertinenza della struttura;
2. Apertura , chiusura, conduzione dell'impianto, l'impiego di proprio idoneo personale.
3. Custodia del complesso, delle attrezzature, materiali in esso esistenti o che ivi saranno collocati;
4. Assunzione della totale responsabilità di conduzione della struttura sportiva e scrupolosa osservanza delle norme vigenti, o che in prosieguo dovessero essere emanate, in materia igienico-sanitaria, di prevenzione degli infortuni, degli incendi, di sicurezza e pubblico spettacolo, nonché in materia di obbligo di defibrillatore ai sensi del D.M. Salute e dello Sport 26 giugno 2017;
5. Pagamento di oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento dell'impianto, comprensivi della tassa rifiuti.
6. Voltura dei contratti per la fornitura di acqua, corrente elettrica, gas a carico del Concessionario ed assunzione dei costi che ne derivano.
7. Mantenimento delle condizioni di sicurezza secondo quanto prescritto dalla normativa vigente. Per tale compito può avvalersi di un suo sostituto, il gestore della sicurezza, che abbia le competenze necessarie a svolgere tale incarico e sia sempre presente durante l'intero svolgimento dell'attività.
8. Adempimento di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori ottemperando le disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro. Il Concessionario risponde in ogni caso dell'operato sia del personale assunto che di quello volontario. Il concedente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Concessionario ed i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo: di questo dovrà essere fatta menzione in ogni singolo rapporto di lavoro;

Il concessionario deve, per tutta la durata della convenzione, consentire che il Comune, il quale mantiene la piena ed assoluta titolarità del campo da tennis, effettui il controllo circa lo stato di manutenzione degli impianti concessi (per indicare le eventuali opere di manutenzione di cui necessitino mediante redazione di apposito verbale riportante l'esito della verifica), gli orari d'uso degli impianti sportivi in oggetto, l'effettiva destinazione dell'impianto alle finalità indicate nell'atto di concessione.

Il Concessionario provvederà inoltre:

- a) all'apertura e alla chiusura dell'impianto e delle sue pertinenze (compreso il parcheggio) durante tutti gli utilizzi del complesso in oggetto nonché alla sua custodia;
- b) alla dotazione del materiale di pronto soccorso o di prima rianimazione a norma di legge.

Il Concessionario si impegna ad effettuare a propria cura e spese gli interventi di riparazione di eventuali danni arrecati alle strutture per propria responsabilità diretta o a causa di utilizzo incauto delle stesse. Nel caso in cui il Concessionario non provvedesse tempestivamente all'esecuzione di tali interventi o comunque entro 10 giorni dalla constatazione del danno, il Concedente vi provvederà direttamente, trattenendo l'importo relativo dal deposito cauzionale di cui al precedente art. 3 e/o addebitando il Concessionario gli eventuali maggiori oneri. Il deposito cauzionale, in tal caso, andrà reintegrato pena la revoca della presente convenzione.

Il Concessionario non può concedere l'utilizzo del centro sportivo ad altri soggetti.

ART. 8 - OBBLIGHI DEL CONCEDEnte

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale i lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo funzionale.

Il Concessionario qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria, non ricompresi fra quelli di cui all'articolo precedente e di manutenzione straordinaria, che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell'impianto, richiede all'Amministrazione Comunale di provvedere, specificando i lavori necessari, l'urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nell'impianto ed allegando apposita perizia redatta sulla base dei prezzi desunti dai bollettini ufficiali.

Qualora l'Amministrazione non sia in grado di provvedere alla esecuzione dei lavori, di cui al capoverso precedente, con la necessaria tempestività, può autorizzare il Concessionario a provvedere direttamente. Alla liquidazione e al rimborso della spesa, sostenuta dal Concessionario si procederà dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario risponde direttamente, ai sensi dell'art. 2051 del C.C. e delle altre norme di legge, dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore del medesimo da parte di società assicurative.

Il Concessionario è tenuto a stipulare contratto di assicurazione da tutti i rischi per danni a persone/cose nonché per responsabilità civile nei confronti di terzi (R.C.T.) da qualsiasi causa determinati connessi alla presente concessione, per un massimale di garanzia non inferiore a € 100.000,00 per danni a cose e/o animali.

Copia della predetta polizza dovrà essere consegnata all'Amministrazione, per la relativa accettazione, prima della sottoscrizione della convenzione.

Il concessionario esonera il Comune di Bruno da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto. Resta quindi l'unico e il solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto, compresi gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere materiali che risultassero causati dal personale dipendente o volontario e dai fruitori dell'impianto.

La polizza assicurativa dovrà, con esplicita clausola, annoverare l'Amministrazione Comunale di Bruno fra i Terzi e prevedere che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurative, né disdetta del contratto senza previo consenso dell'Amministrazione stessa.

La Compagnia assicurativa dovrà altresì impegnarsi, con apposita clausola, ad avvisare l'Amministrazione Comunale di Bruno dell'eventuale interruzione della copertura assicurativa a seguito del mancato pagamento del relativo premio.

Il Concessionario, inoltre, si impegna e si obbliga al totale rispetto di tutti gli obblighi connessi con le polizze assicurative.

ART. 10 - PROVENTI DELL'ATTIVITÀ DI UTILIZZO. PUBBLICITÀ

Il Concessionario, nel rispetto delle leggi in vigore e senza responsabilità per il Concedente, a parziale copertura delle spese di gestione, può incassare i proventi derivanti da:

- vendita dei biglietti durante le gare ufficiali e i tornei svolti presso il complesso sportivo oggetto della convenzione, fermi restando gli oneri SIAE a suo totale carico.

- introiti derivanti da corsi per bambini e ragazzi e/o servizi di altra natura;

La pubblicità cartellonistica, fonica o di qualunque altro tipo, sia all'interno della struttura sia nelle aree esterne ad essa pertinenti, sarà consentita previa autorizzazione della Civica

Amministrazione e previo pagamento degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente. Il Concessionario è responsabile della sicurezza, della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo la Civica Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità.

Le tariffe che verranno applicate dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale.

ART. 11 - RENDICONTO

Per ogni anno finanziario, entro il giorno 1 luglio di ogni anno, il Concessionario di Gestione ha l'obbligo di trasmettere al Comune di Bruno una relazione dettagliata, dell'anno sportivo appena trascorso, relativa alla avvenuta gestione dell'impianto con i seguenti dati:

- numero di associazioni che utilizzano l'impianto sportivo e ore loro riservate;
- ore di utilizzo da parte del Concessionario;
- iniziative varie, campionati e manifestazioni effettuate;
- bilancio consuntivo di gestione dell'impianto affidato che dovrà comprendere anche:
 1. introiti pubblicitari, sponsorizzazioni, contributi vari legati all'impianto, apporti derivati dai servizi di supporto;
 2. interventi effettuati di natura ordinaria e straordinaria;
 3. numero degli addetti, monte ore lavorato da ognuno, tipo di contratto di impiego e relativo costo.

ART. 12 - CONTROLLI

L'uso dell'impianto, in conformità a quanto contemplato dalla presente convenzione, sarà verificato attraverso opportuni controlli da parte dell'Ufficio tecnico, con scadenza semestrale, fatti salvi eventuali altri controlli a campione, nonché da parte degli altri Uffici comunali per le questioni di relativa competenza.

ART. 13 - DIVIETO DI MODIFICAZIONE DELLA DESTINAZIONE DEGLI IMPIANTI

E' espressamente vietata ogni forma di modifica delle strutture e di utilizzo dell'impianto diversa da quelle previste dalla presente convenzione.

ART. 14 - PENALITÀ

Nel caso di infrazioni di lieve entità, quale il contegno poco riguardoso verso gli utenti, le assenze nelle ore di apertura degli impianti ed ogni altra violazione agli obblighi contrattuali derivanti dalla presente convenzione, si applicherà al Concessionario una penale di Euro con la sola formalità preliminare della contestazione degli addebiti e della determina motivata al medesimo.

Le infrazioni e le inadempienze più gravi, quali il percepimento doloso di tariffe non consentite, il rifiuto di presentarsi al Comune per ricevere ordini o comunicazioni ed altre simili infrazioni come l'abbandono della gestione, o reiterate infrazioni (per 2 volte in un anno), potranno comportare, oltre al pagamento della penale in misura doppia, l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 3 e la decadenza dell'affidamento. Si conviene che unica formalità preliminare è la contestazione degli addebiti.

Il pagamento della penale impartita avverrà mediante prelievo sulla cauzione.

ART. 15 - REVOCA

In caso di grave inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione, reiterate ed accertate mancanze o negligenze nella manutenzione, mancato pagamento del canone o mancata voltura delle utenze, il Comune potrà dichiarare, previa diffida, la revoca della concessione con effetto immediato.

ART. 16 - CESSIONE DELLA CONVENZIONE. RECESSO

E' fatto espresso divieto al Concessionario di trasferire in capo a terzi in tutto o in parte i diritti contemplati nella presente convenzione.

Il Concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso la Civica Amministrazione provvederà a trattenere la cauzione e avrà diritto all'eventuale risarcimento ferma restando l'acquisizione di tutte le opere realizzate e il diritto a favore della Civica Amministrazione all'eventuale risarcimento del danno.

Pari facoltà di recesso, con preavviso di cui sopra, è prevista a favore della Civica Amministrazione con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate al complesso e previsione di eventuale indennizzo a favore del concessionario.

ART. 17 - MODIFICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Ogni modifica ed integrazione al contenuto della presente convenzione sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta tra le parti.

ART. 18 - GESTIONE DELLA SICUREZZA

Per garantire la corretta gestione della sicurezza deve essere predisposto, a cura del Concessionario, un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

ART. 19 - OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario si obbliga ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Concessionario, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere al Comune di Bruno copia dei contratti stipulati con i subcontraenti.

ART. 20 - NORME FINALI- RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si dovrà fare riferimento alle disposizioni di legge vigenti.

Le norme in esso contenute sono soggette a revisione automatica, qualora diventassero incompatibili con nuove disposizioni in materia.

“Concedente”

“Concessionario”
